



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE
ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI
RAPPORTI INTERNAZIONALI

*Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma
dip.onehealth@postacert.sanita.it*

Agli Assessorati Regionali alla Salute

All'Assessorato alla Salute delle
Provincia autonoma di Trento

All'Assessorato alla Salute delle
Provincia autonoma di Bolzano

LORO SEDI

e, p.c.

Alla Direzione generale della
programmazione e dell'edilizia sanitaria

All'Unità di Missione per l'attuazione
degli interventi del PNRR

OGGETTO: Sentenza Corte Costituzionale n. 97/2026-Assistenza sanitaria cittadini stranieri titolari di permesso per residenza elettiva e pensione di inabilità civile.

Si fa seguito alla comunicazione del 5 giugno u.s., inviata ai referenti regionali alla mobilità internazionale, con la quale è stata data notizia del contenuto della sentenza in oggetto, pubblicata nella medesima data, per estendere a codesti Assessorati il contenuto della comunicazione stessa e, nel contempo, trasmettere la pronuncia della Corte Costituzionale, ai fini della diffusione alle strutture interessate.

In base alla vigente normativa allo straniero percettore di una pensione di inabilità viene rilasciato un permesso di soggiorno per residenza elettiva, che non rientra tra quelli che letteralmente, ai sensi dell'art. 34 del TU 286/98, danno diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN. Su tale problematica il Tribunale di Milano ha rimesso la questione di legittimità alla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 97/2026, per quanto abbia dichiarato la questione non fondata, ha adottato un'interpretazione costituzionalmente orientata e vincolante della citata norma.

La Corte ha chiarito che l'omessa menzione del permesso per residenza elettiva nell'art. 34 non costituisce un'esclusione intenzionale da parte del Legislatore del 1998. Tale specifico titolo di soggiorno e la relativa procedura di conversione sono stati infatti introdotti nell'ordinamento solo successivamente mediante il d.P.R. n. 334/2004.

In sintesi, la Consulta afferma che non garantire l'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN significherebbe privare il cittadino straniero regolarmente soggiornante della tutela sanitaria gratuita nel momento di massima vulnerabilità fisica, con violazione degli artt. 3, 32 e 117 della Costituzione, in quanto sarebbe del tutto irragionevole e discriminatorio perdere il diritto all'assistenza sanitaria gratuita proprio nel momento in cui insorge una condizione di disabilità nonché di indigenza economica. La Corte ha ritenuto doveroso trarre dalla disposizione censurata, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata, una norma che, nel fare riferimento ai permessi per motivi di lavoro e per motivi familiari, consente l'iscrizione obbligatoria e gratuita anche a coloro che erano in precedenza titolari di questi stessi permessi e hanno poi ottenuto la conversione in quello per residenza elettiva in forza del successivo riconoscimento della pensione d'inabilità civile.

Pertanto sarà garantita l'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN ai cittadini stranieri in possesso dei seguenti requisiti:

- Titolarità di un permesso di soggiorno per residenza elettiva.
- Origine del titolo derivante dalla conversione di un precedente permesso per motivi di lavoro (subordinato o autonomo) o per motivi di famiglia.
- Causa della conversione individuata nel sopravvenuto conseguimento del diritto alla pensione di inabilità civile.

Il Capo Dipartimento
(*dott. Giovanni Leonardi*)